

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
Congedo:			
PRESIDENTE	1956		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	1956		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
RESTA: Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio (3766)	1956		
PRESIDENTE	1956, 1958		
MELLO GRAND, <i>Relatore</i>	1956		
FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1958		
SERVELLO	1958		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine. (<i>Modificato dalla V Commissione per- manente del Senato</i>). (2952-B)	1958		
PRESIDENTE	1958, 1959, 1960, 1963		
TOGNI GIULIO BRUNO, <i>Relatore</i>	1958, 1959		
ANGELINO PAOLO	1959		
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1959, 1963		
ZUGNO	1962		
		PAG.	
		Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giu- diziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati. (<i>Modificato dalla V Com- missione permanente del Senato</i>). (3223-B)	1963
		PRESIDENTE	1963, 1966
		RAUCCI	1965, 1966
		TERRAGNI	1966
		FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1966
		Norme interpretative ed integrative del- l'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re- pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio. (<i>Mo- dificato dalla V Commissione perma- nente del Senato</i>). (3574-B)	1967
		PRESIDENTE	1967
		TERRAGNI, <i>Relatore</i>	1967
		Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, per il com- pletamento del porto-canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo indu- striale di Ravenna. (3920)	1968
		PRESIDENTE	1968
		PATRINI, <i>Relatore</i>	1968

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
LIMONI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. (3671)	1968
PRESIDENTE	1968, 1969
ANGELINO PAOLO	1969
BARTOLE ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia. (3483)	1969
PRESIDENTE	1969, 1970, 1973, 1974
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1969, 1970, 1971, 1972
TERRAGNI	1970, 1971, 1972
FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1970, 1971, 1972, 1973
ANGELINO PAOLO	1970, 1971, 1974
ASSENATO	1972
BARTOLE	1973
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Corresponsione ai gestori delle ricevitorie del lotto di un acconto d'aggio per la non effettuata estrazione del 10 giugno 1961. (3890)	1974
PRESIDENTE	1974
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1974
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Senatore MILITERNI ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3902).	1975
PRESIDENTE	1975
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1975

La seduta comincia alle 9,45.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Anzilotti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge di iniziativa del deputato Resta: « Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (3766).

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio (3766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: « Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio ».

L'onorevole Mello Grand ha facoltà di svolgere la relazione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la professione di « agente di cambio » presso le Borse valori italiane è stata regolata successivamente dalla legge del 1913, dalla legge n. 222 del 1925 e, ultimamente, per quanto riguarda i concorsi per la nomina ad agente di cambio, dalla legge n. 515 del 1956.

Si è così passati da una regolamentazione che non poneva alcun limite massimo all'esercizio della professione né al numero di agenti da nominare per ciascuna Borsa valori (legge 1913) ad una regolamentazione che poneva un limite al numero di agenti di cambio in ruolo per ciascuna Borsa, senza fissare il limite di età (legge 1925), ed infine alla regolamentazione attuale che, mantenendo il limite del numero per ciascuna Borsa, fissò in 70 anni il limite di età per gli agenti nominati nei concorsi indetti in relazione alla legge (legge 1956). In questa ultima legge furono fatti salvi, per quanto riguarda il limite di età, i diritti degli agenti di cambio in carica, lasciando al naturale svolgersi degli eventi la realizzazione di un graduale, normale ringiovanimento degli addetti alla professione in esame. I posti lasciati vacanti nel ruolo sono coperti con regolari concorsi tra gli aventi i titoli necessari per parteciparvi.

In applicazione della legge n. 515 del 1956 si ebbero, infatti, concorsi presso le varie Borse valori. I concorsi aperti a Genova, Napoli, Firenze e Venezia andarono a buon fine e si ebbero le nomine definitive. I concorsi aperti

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

a Milano, Roma e Napoli furono annullati dal Consiglio di Stato perché la Commissione giudicatrice assegnò un punteggio al titolo « laurea », punteggio non assegnabile in quanto la laurea non è da ritenersi titolo di maggiore merito, ma titolo necessario (legge n. 515). Le graduatorie riguardanti detti concorsi sono ora in rielaborazione secondo il dettato del Consiglio di Stato e si ritiene che potranno essere pubblicate entro i prossimi due o tre mesi.

Stando così le cose, viene sottoposta al nostro esame la proposta di legge dell'onorevole Resta, concernente la fissazione di un limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio.

Sembra al Relatore che la proposta di legge non possa essere accolta.

Infatti essa non tiene conto di una situazione di diritto che non deve sfuggirci. Durante la discussione della legge n. 515 del 1956 il problema venne affrontato (articolo aggiuntivo Dugoni, assunto in sede di discussione dall'onorevole Ronza) e venne abbandonato dagli stessi proponenti di fronte alla precisa dichiarazione del Governo che il limite di età per gli agenti in attività di servizio al momento dell'emanazione della legge « non poteva essere introdotto senza andare contro un principio basilare della nostra legislazione ». Quindi la legge del 1956, non recependo l'articolo aggiunto Dugoni, anzi abbandonandolo volutamente, ha inteso sottolineare il diritto per gli agenti di cambio in carica di non vedersi mutata unilateralmente, senza alcuna contropartita, una componente che fu alla base della loro scelta della professione.

Ora si torna a mettere in discussione il problema.

Il Relatore ritiene che, se del problema si vuole discutere, lo si esamini nel contesto di una nuova regolamentazione delle Borse o quanto meno nel contesto di una nuova regolamentazione della professione. Lo si esamini in rapporto, se mai, alla istituzione di un trattamento di quiescenza e in relazione anche ai problemi delicati e vari di garanzia personale e solidale che gli agenti di cambio debbono poter offrire a coloro che li investono di un mandato fiduciario di trattazione di affari, oltretutto di operazioni definite e regolate sotto il profilo della « commissione ».

In secondo luogo non pare al Relatore di poter esprimere parere favorevole al provvedimento per il turbamento che una sua approvazione nei termini attuali (e senza considerare le conseguenze che esso può avere sia per gli agenti colpiti dal provvedimento sia

per coloro che avevano a tali agenti concesso la loro fiducia) può portare in Borsa in un momento particolare e delicato.

Se si dovesse accogliere la proposta di legge dell'onorevole Resta sarebbero messi a riposo 75 agenti che compiono nel 1962 i 70 anni.

Come loro sanno il ruolo degli agenti di cambio è di 402 agenti nelle 10 Borse valori italiane (130 a Milano, 65 a Torino, 65 a Genova, 62 a Roma, 27 a Napoli, 15 a Firenze, 12 a Palermo, 10 a Trieste, 8 a Bologna, 8 a Venezia). Attualmente risultano coperti 342 posti. Sta per essere aperto un concorso per la copertura di una quarantina di posti.

Applicando il dispositivo della proposta di legge dell'onorevole Resta, sarebbero messi a riposo (ma ci sarebbe da dire qualcosa anche su questa locuzione « collocati a riposo » che si addice più a impiegati dello Stato che non a liberi professionisti, sia pure investiti di funzioni di pubblico ufficiale) 30 agenti a Milano, 15 a Roma, 15 a Torino, 7 a Genova, 3 a Napoli, 3 a Venezia, 1 a Bologna e 1 a Trieste, rimuovendo, in totale, il 22 per cento dei 342 agenti di cambio attualmente in funzione.

Non è un provvedimento, quindi, di poco momento, quello che è sottoposto al nostro esame; non lo è perché sconvolge posizioni di diritto acquisito; non lo è per la portata pratica che esso ha. Né mi pare che il correttivo dell'articolo 3 del progetto di legge dell'onorevole Resta valga a rendere meno impegnativo il nostro esame.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 4 debbo dichiarare che sono nettamente contrario che le vacanze in ruolo vengano coperte con la immissione di « idonei » in precedenti concorsi.

In ogni caso ritengo che se, malgrado tutto, la Commissione entrasse nell'ordine di idee di prendere in considerazione, sia pure parzialmente favorevole, la proposta di legge, i posti lasciati liberi dagli agenti di cambio « collocati a riposo », debbano essere messi a concorso e non assegnati a idonei di precedenti concorsi.

Infine ritengo che, in ogni caso, per salvare, almeno in parte, non alienabili diritti acquisiti e consacrati in una pattuizione tra lo Stato e i professionisti in esame, unilateralmente non modificabile se non con un sopruso, tutt'al più si debba parlare di collocamento di detti agenti in posizione di fuori ruolo (anche se a questo proposito noi ci faremo fautori di una inflazione di agenti di cambio: ricordiamoci che presso la Borsa valori di Parigi, dove il volume degli affari

è di 10 volte superiore a quello dell'intero giro di affari delle Borse valori italiane, gli agenti di cambio in ruolo sono 130, lo stesso numero degli agenti di cambio in ruolo presso la Borsa valori di Milano).

Riservandosi di meglio sviluppare, in sede di eventuale risposta agli intervenuti nella discussione generale, gli argomenti ai quali ho fatto rapido cenno, invito la Commissione o a collegare la discussione della proposta di legge dell'onorevole Resta con la discussione di un disegno di legge organico che preveda una nuova regolamentazione delle Borse o, quanto meno, una nuova regolamentazione della professione di agente di cambio, o, se si vorrà affrontare il problema isolatamente, in questa sede, a respingere la proposta di legge n. 3766.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio il Relatore, onorevole Mello Grand, per le importanti osservazioni fatte sulla proposta di legge. Desidero però portare a conoscenza dei membri di questa Commissione che il Ministero del tesoro sta elaborando un disegno di legge con il quale si intende dare una disciplina organica alla professione di agente di cambio. In attesa di questo nuovo provvedimento chiedo un congruo rinvio dell'esame della proposta di legge dell'onorevole Resta.

SERVELLO. È sempre apprezzabile questo intervento del Governo, però ogni qual volta intervenga una proposta di legge di iniziativa parlamentare su di una qualunque materia, noi troviamo immancabilmente il Governo pronto a dichiarare che presto verrà presentato un provvedimento organico su quella determinata materia. Si è consumata per una categoria di agenti di cambio una ingiustizia alla quale abbiamo tentato di riparare l'anno scorso con un provvedimento di legge che era venuto dinanzi alla nostra Commissione. Anche in quella occasione, non ci è stato possibile ovviare all'ingiustizia perché il Governo intervenne per dire che a quella ingiustizia si sarebbe riparato mediante una organica revisione di tutto il quadro degli agenti di cambio. Ad un anno a mezzo di distanza ci si dice la stessa cosa. Desidererei che da parte della Commissione si invitasse il Governo ad affrontare il problema per una definitiva soluzione.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei rispondere a queste osservazioni fatte nei riguardi del Governo ma la Commissione si deve rendere conto dell'in-

tensa attività legislativa che il Governo svolge in questo momento.

Comunque, l'impegno del rinvio ha lo scopo di esaminare in maniera più organica la questione. La Commissione avrà occasione di sollecitare il Governo, in altre forme, in modo che non trascorra troppo tempo e che possa essere regolarizzata la situazione in un periodo di tre mesi, il tempo strettamente necessario ad elaborare la legge.

PRESIDENTE. Il Governo chiede un rinvio dell'esame del provvedimento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2952-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine » (2952-B) approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera nella seduta del 14 dicembre 1961 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 27 giugno 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Togni Giulio Bruno.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, farò un breve cenno delle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla nostra Commissione.

All'articolo 1, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha desiderato definire chiaramente le operazioni da considerarsi a medio e lungo termine agli effetti della legge e le ha definite operazioni a scopo di innanzi. È, questo, un emendamento sul quale ritengo si possa essere d'accordo.

La V Commissione del Senato ha poi introdotto alla lettera a) del secondo comma, anche le delegazioni non negoziabili rilasciate da regioni, province, comuni e Camere di commercio, industria e agricoltura a favore degli istituti, sezioni o aziende in relazione ai detti finanziamenti, nonché gli effetti cambiari emessi anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni e aziende indicate, ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635, la legge, cioè, che riguarda le assicurazioni di finanziamenti agli enti di trasformazione.

Anche questo emendamento ritengo sia opportuno approvare.

Alla lettera d) è fatto pure espresso riferimento alla legge 5 luglio 1961, n. 635.

La modifica più importante è quella relativa al penultimo comma dell'articolo 1. Con essa l'imposta viene ridotta o, meglio, viene mantenuta quale era, in 10 centesimi anziché in 15 e stabilita come imposta-base per un periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge nei confronti degli istituti richiamati nel comma precedente, che non siano già soggetti, in virtù di leggi precedenti, alla imposta di abbonamento, in misura superiore. Praticamente la norma vale per tutti gli Istituti di diritto pubblico.

È questo un punto sul quale richiamo in maniera particolare l'attenzione della Commissione in quanto esso comporta come conseguenza finanziaria una minore entrata che può calcolarsi in circa lire 1.500.000.000.

Pare francamente, al Relatore che si debba considerare con tutta attenzione il fatto che le operazioni di investimento a medio e a lungo termine godono già di un trattamento particolare, quale quello definito e unificato nel disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione e pare altresì al Relatore che, in una fase di inasprimento tributario generale come l'attuale, in cui per far fronte alle esigenze di bilancio si sono dovute più volte ritoccare aliquote di tributi fondamentali e rivedere imposte dirette e pur dando la massima considerazione e la particolare attenzione a queste operazioni a medio e a lungo termine verso l'Italia meridionale, l'onere fiscale per l'abbonamento sostitutivo di tutte le imposte dirette e indirette di categoria A, I.G.E., imposta di registro potrebbe essere mantenuto anche nella entità stabilita dalla Camera.

Il Relatore, comunque, si rimette, al riguardo, a quanto la Commissione vorrà decidere.

Le modifiche apportate all'articolo 4, hanno carattere formale e consistono nel rinvio alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, legge che era opportuno venisse richiamata.

Sempre all'articolo 4 ultimo comma è stato poi dalla V Commissione del Senato introdotto un emendamento in base al quale per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della legge in esame, a favore di regioni, province, comuni e camere di commercio, industria e agricoltura, si continua ad applicare l'aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalle leggi istitutive e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere a), b), d) dell'articolo 1. Il testo approvato dalla nostra Commissione prevedeva solo

le operazioni poste in essere da parte del consorzio di credito per le opere pubbliche intendendo non inasprire le operazioni in corso eseguite da detto consorzio, operazioni compiute, nella quasi totalità a favore degli enti locali o di iniziative pubbliche. La V Commissione del Senato, ha voluto, invece parlare di operazioni a favore di regioni, province, comuni e camere di commercio, industria ed agricoltura non facendo quindi riferimento all'istituto ma ai mutuatari ed allargando così l'ambito della disposizione.

Mentre mi dichiaro non contrario a questo emendamento, sottopongo alla Commissione la decisione fondamentale se accettare o meno l'aliquota ridotta a 10 centesimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

ANGELINO PAOLO. Ho esaminato il testo governativo ed il testo che è stato rinviato alla nostra Commissione dal Senato.

Dai calcoli che possono essere facilmente compiuti se pure si mantiene l'aliquota di 15 centesimi proposta dal testo governativo tale aliquota, sostitutiva di tutte le imposte: ricchezza mobile, I.G.E., imposta di registro, tassa di bollo sulle cambiali, mi pare costituisca una condizione di enorme favore. Non so poi — e bisogna considerare che è stata inasprita tutta la tassazione — quale possa essere, per l'erario, il costo di questa riduzione.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Il minore introito è di lire 1.500.000.000.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Un miliardo e 700 milioni di lire.

ANGELINO PAOLO. Ho qualche dubbio perché mi pare che gli Istituti che si avvalgono di questa norma siano parecchi: I.M.I., I.S.V.E.I.M.E.R. e tanti altri.

PRESIDENTE. Sono gli Istituti che già pagavano la tassa in abbonamento.

ANGELINO PAOLO. E, comunque, una condizione di estremo favore e quindi la riduzione ulteriore da 15 a 10 centesimi mi pare sia semplicemente una liberalità che è in contrasto con tutti i principi. Mi dichiaro quindi contrario alla riduzione e voterò a favore dell'emendamento che eventualmente tendesse a ripristinare l'aliquota di 15 centesimi.

PRESIDENTE. La discussione sugli emendamenti apportati dal Senato si restringe, quindi al solo emendamento riguardante la riduzione della aliquota da 15 a 10 centesimi.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al rappresentante del Governo fa piacere ascoltare una discussione su questo argo-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

mento anche perché su di esso il dibattito presso la V Commissione del Senato è stato lungo ed il Governo ha assunto una posizione negativa nei riguardi della proposta di riduzione della aliquota da 15 a 10 centesimi.

Naturalmente, se in questa sede l'argomento viene riesaminato e viene riproposto un emendamento, questo emendamento sarà accettato senz'altro dal Governo.

Deve però il Governo far presente che presso la Commissione del Senato vi è stata, al riguardo, una netta presa di posizione e che, quindi, rinviare al Senato significa il ritardo, almeno per diverso tempo, dell'approvazione del provvedimento in quanto quel ramo del Parlamento sta per concludere i suoi lavori e non farebbe certo in tempo a riesaminarlo.

Per quanto riguarda la perdita per l'erario posso precisare che si tratta di una minore entrata 1 miliardo 700 milioni di lire rispetto a quella prevista.

Il Governo si rimette quindi alla Commissione facendo però rilevare che si tratta di un provvedimento che riveste carattere di urgenza. Deve quindi raccomandare l'approvazione essendosi reso conto dell'entità della perdita di entrate per l'erario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.

Detta imposta è sostitutiva:

a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei

registri immobiliari. Sulle cambiali emesse a favore degli istituti, sezioni, o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione. Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li regolano e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto sopra disposto.

Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio;

b) dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonché ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria A su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;

c) della imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero ».

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.

Agli effetti della presente legge si considerano a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni.

L'imposta di cui al primo comma è sostitutiva:

a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse e sulle delegazioni non negoziabili rilasciate da Regioni, Province, comuni e Camere di commercio, industria e agricoltura, a favore degli istituti, sezioni, o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, nonché sugli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni e aziende suddetti a sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione;

b) dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonché ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria A su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;

c) della imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero.

d) della imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi dei titoli e valori, di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, nonché del bollo sui titoli stessi.

Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, del regio decreto-legge 2 giugno 1946, numero 491, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento di cui al primo comma è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto disposto nel comma terzo.

L'imposta di cui al primo comma è ridotta a 10 centesimi, per un periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli istituti di cui al comma che precede che non siano già soggetti, in virtù di leggi precedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore.

Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della V Commissione del Senato, con l'intesa che la dizione « a scopo di investimento » è naturalmente riferita agli istituti di credito a medio e lungo termine.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzioni o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale, salvo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 lu-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

glio 1957, n. 634, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, e dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231.

Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, o dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni già effettuate che, a sensi delle vigenti disposizioni di legge vi sono soggette, salva l'applicazione della imposta di ricchezza mobile categoria *B* con le modalità previste dall'articolo 2 della presente legge.

Nulla è innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*. L'articolo 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario, anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni.

Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche di cui al regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si continua ad applicare l'aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale, salvo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, e dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto legi-

slativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, o dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni già deliberate dall'istituto di credito alla data della entrata in vigore della presente legge e che, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, vi sono soggette, salva l'applicazione della imposta di ricchezza mobile categoria *B* con le modalità previste dall'articolo 2 della presente legge.

Nulla è innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*. L'articolo 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario, anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni.

Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge a favore di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, industria ed agricoltura, si continua ad applicare l'aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalle leggi istitutive e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

ZUGNO. Vorrei presentare un ordine del giorno che riguarda i mutui di miglioramento agrario. Questi mutui godono da trentacinque anni di un particolare trattamento dovuto a ragioni tecniche, economiche e sociali proprio in considerazione della particolare situazione del settore a cui si riferiscono detti mutui, in quanto è noto che in queste operazioni di miglioramento lo Stato diventa parte integrante nel rapporto che si viene a creare; inoltre lo Stato subordina la concessione del mutuo a un controllo circa la destinazione di queste somme diventando lui stesso, in sostanza, partecipe dell'operazione.

A tutte queste ragioni che nel passato avevano portato a concedere i mutui per il mi-

gioramento agrario, oggi si aggiungono altre ragioni politiche, economiche, sociali che riguardano l'attuale situazione dell'agricoltura. Ma aggiungerei un'osservazione più rilevante: il « Piano verde » è stato impostato come un complesso di operazioni da realizzarsi nel campo appunto del credito di miglioramento agrario. Ora, l'intervento di queste leggi successive al « Piano verde », e quindi un aumento degli oneri a carico dello Stato che sono previsti, indubbiamente ridurrà il complesso delle operazioni programmate nel « Piano verde ».

Per tali ragioni — e non volendo ritardare l'approvazione del disegno di legge che si sta esaminando — vorrei pregare il Governo di studiare il problema e presentare disposizioni che mantengano le agevolazioni sul credito agrario. L'ordine del giorno è il seguente:

« In sede di approvazione del disegno di legge n. 2952, la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, considerato:

1°) che i mutui di miglioramento agrario hanno caratteristiche e particolari modalità di esercizio (in quanto lo Stato diventa addirittura uno dei soggetti del rapporto sia quando assume a suo carico parte degli oneri che il finanziamento comporta sia quando fornisce i mezzi da destinare alle varie operazioni);

2°) che la esclusione dell'imposta di ricchezza mobile categoria B dalla imposta di abbonamento nel settore del credito agrario comporta oneri non sopportabili anche per motivi psicologici in campo agricolo;

3°) che d'altro canto turba le prospettive di applicazione del « Piano verde » riducendo il numero dei coltivatori ed agricoltori che verrebbero a beneficiare delle provvidenze disposte dal Piano stesso,

invita il Governo

a presentare disposizioni che mantengano al settore agricolo le agevolazioni e i principi informativi della legge 5 agosto 1928, n. 1760, sul credito agrario ».

PRESIDENTE. Mi pare che la questione sollevata sia senz'altro fondata.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ringrazia l'onorevole Zugno per non aver presentato emendamenti su questo disegno di legge in corso di approvazione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno il Governo ritiene fin da questo momento di poter assicurare l'onorevole Zugno

che metterà allo studio un eventuale provvedimento da presentare al Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Zugno.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3223-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati », approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 10 novembre 1961 e modificato dalla V Commissione Finanze e tesoro del Senato nella seduta del 19 gennaio 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato riferirò, se non vi sono obiezioni, brevemente io stesso, data l'assenza del Relatore.

(Così rimane stabilito).

Ritengo opportuno per l'economia della discussione passare direttamente all'esame delle modifiche introdotte dal Senato, illustrando, se del caso, la portata delle singole modifiche.

Desidero far presente che l'onorevole Marzotto aveva presentato alcuni emendamenti. Essi sono improponibili, in quanto si riferiscono a parti del disegno di legge che erano state approvate, senza modifiche, dalla V Commissione del Senato. Comunque, poiché l'onorevole presentatore è assente e nessuno svolge e fa suoi gli emendamenti di cui trattasi, essi si intendono decaduti.

I primi nove articoli del disegno di legge non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

« Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960 che non rientrano tra quelle contemplate nel precedente articolo vengono riliquidate, con effetto da tale data, prendendo a base:

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

1°) il trattamento annuo lordo per tredici mensilità, in atto al 31 dicembre 1959, considerato con esclusione dell'assegno di caroviveri temporaneo e dell'eventuale assegno personale previsti dall'articolo 26 della legge 11 aprile 1955, n. 380, oppure della rendita vitalizia costante contemplata dalla lettera c) dell'articolo 2 della legge stessa;

2°) gli anni computati come utili ai fini della liquidazione della pensione originaria ivi considerati quelli comportanti maggiorazione della pensione stessa.

Per le pensioni dirette rientranti tra quelle contemplate dal precedente comma, il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, è costituito:

a) dalla rendita vitalizia pari al trattamento annuo lordo di cui al n. 1°) maggiorato della somma fissa di lire 50.000, nonché dell'importo di lire 9.000 per ogni anno utile, di cui al n. 2°), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 270.000;

b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 prevista dalla lettera b) dell'articolo 2.

Qualora si tratti di pensione relativa ad aiutante ufficiale giudiziario:

ai fini della determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a), il trattamento annuo lordo di cui al n. 1°) è maggiorato della somma fissa di lire 35.000, nonché dell'importo di lire 6.300 per ogni anno utile di cui al n. 2°), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 189.000;

la rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) è fissata in lire 54.600.

Le rendite vitalizie di cui alle lettere a) e b) sono reversibili secondo le aliquote previste dall'articolo 3 per le corrispondenti rendite contemplate dall'articolo 2.

Per le pensioni indirette e di reversibilità, rientranti tra quelle contemplate dal comma primo, si determina il trattamento virtuale annuo lordo di pensione diretta corrispondente a quello indicato al n. 1°), tenendo presenti le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e, conseguentemente, la relativa rendita vitalizia di cui alla lettera a). Il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, è costituito dall'aliquota della predetta rendita vitalizia che risulta dall'applicazione delle norme contenute nel comma primo del citato articolo 38 e dai cinque sesti della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b).

La V Commissione permanente del Senato ha così modificato le lettere a) e b) di cui al secondo comma:

« a) dalla rendita vitalizia pari al trattamento annuo lordo di cui al n. 1°) maggiorato della somma fissa di lire 65.000, nonché dell'importo di lire 10.000 per ogni anno utile, di cui al n. 2°), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 300.000 »;

« b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 prevista dalla lettera b) dell'articolo 2.

Qualora si tratti di pensione relativa ad aiutante ufficiale giudiziario:

ai fini della determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a), il trattamento annuo lordo di cui al n. 1°) è maggiorato della somma fissa di lire 45.500, nonché dell'importo di lire 7.000 per ogni anno utile di cui al n. 2°), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 210.000 ».

Cioè nella lettera a) la maggiorazione della somma fissa è stata portata da lire 50.000 a lire 65.000; l'importo per ogni anno utile è stato portato da lire 9.000 a lire 10.000 e l'importo massimo da lire 270.000 a lire 300.000.

Inoltre il trattamento annuo lordo degli aiutanti ufficiali giudiziari di cui alla lettera b) è stato modificato portando la somma fissa da lire 35.000 a 45.500, l'importo di lire 6.300 per ogni anno utile a lire 7.000 e l'importo massimo da lire 189.000 a lire 210.000.

Pongo in votazione la modifica introdotta dalla V Commissione permanente del Senato.

(E approvata).

L'articolo 11 non è stato modificato.

L'articolo 12 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500.

Il contributo personale si determina considerando i successivi quattro periodi costituiti, il primo dai primi dieci anni solari decorrenti da quello della iscrizione alla Cassa pensioni, il secondo dai seguenti dieci anni solari, il terzo da altri dieci anni solari e il

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

quarto dagli anni solari successivi. Il relativo importo annuo è stabilito per i predetti periodi, rispettivamente:

per l'ufficiale giudiziario, in lire 45.000, 60.000, 66.000 e 72.000;

per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 31.500, 42.000, 46.200 e 50.400.

Il contributo personale di cui al precedente comma non è dovuto dall'ufficiale od aiutante ufficiale giudiziario che si trovi in aspettativa senza diritto all'intero trattamento minimo garantito oppure in istato di sospensione dalle funzioni.

La rimanenza dei contributi previsti dal comma primo non coperta dai contributi personali di cui ai commi secondo e terzo è a carico del Ministero di grazia e giustizia ».

La V Commissione del Senato lo ha modificato nel primo comma fissando l'aumento dei contributi annui a favore della Cassa dal 1° gennaio 1962 anzichè « dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge », come aveva deliberato la nostra Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo approvato dal Senato:

« I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1° gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500.

Il contributo personale si determina considerando i successivi quattro periodi costituiti, il primo dai primi dieci anni solari decorrenti da quello della iscrizione alla Cassa pensioni, il secondo dai seguenti dieci anni solari, il terzo da altri dieci anni solari e il quarto dagli anni solari successivi. Il relativo importo annuo è stabilito per i predetti periodi, rispettivamente:

per l'ufficiale giudiziario, in lire 45.000, 60.000, 66.000 e 72.000;

per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 31.500, 42.000, 46.200 e 50.400.

Il contributo personale di cui al precedente comma non è dovuto dall'ufficiale od aiutante ufficiale giudiziario che si trovi in aspettativa senza diritto all'intero trattamento minimo garantito oppure in istato di sospensione dalle funzioni.

La rimanenza dei contributi previsti dal comma primo non coperta dai contributi

personali di cui ai commi secondo e terzo è a carico del Ministero di grazia e giustizia ».

(È approvato).

Gli articoli 13 e 14 non sono stati modificati.

L'articolo 15 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo.

« I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1962 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1963 ».

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo approvato dalla V Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 16 e la tabella A allegati al disegno di legge non sono stati modificati.

Do lettura del seguente ordine del giorno che reca le firme degli onorevoli Raucci, Albertini, Assennato, Angelino Paolo, Del Vecchio Guelfi Ada, Armaroli, Pezzino, Calasso:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera dei deputati nell'approvare il disegno di legge n. 3223-B.

invita il Governo

a disporre opportuni provvedimenti per assicurare un adeguato trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali giudiziari costretti ad abbandonare il servizio per la loro inoltrata età e che non hanno potuto maturare il diritto al trattamento pensionistico ».

RAUCCI. Il Governo è già stato interessato della questione in seguito a un'interrogazione presentata tempo addietro dall'onorevole Pietro Amendola. Si tratta di una situazione particolare che interessa alcune decine di ufficiali giudiziari i quali non avendo potuto maturare il trattamento pensionistico, a causa della loro avanzata età si troverebbero nella impossibilità di riscattare gli anni di servizio prestato come commessi giudiziari.

Mi sono premurato di fare un semplice calcolo, che mi permetto di prospettare, proprio per dimostrare che ci si trova di fronte

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative ed integrative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3574-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio » (3574-B), approvato dalla Camera nella seduta del 28 marzo 1962 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 maggio 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Terragni.

TERRAGNI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è questa un'altra occasione in cui si rileva come la Costituzione abbia saggiamente previsto il sistema bicamerale che consente di correggere le inesattezze, anche involontarie, e gli errori di un ramo o dell'altro del Parlamento.

Questa volta è la Camera alta che ha corretto un errore commesso dalla nostra Commissione nel provvedimento in esame che riguarda quegli enti di assistenza che sono obbligati ad intervenire in favore del personale statale per infermità dipendenti da cause di servizio.

La sostanza del provvedimento che è stato già da noi approvato e di cui ebbi l'onore di essere Relatore è che lo Stato interviene, in taluni casi, nei riguardi dei propri dipendenti al di là di quelle prestazioni e di quei casi che sono previsti da altre disposizioni.

Il primitivo disegno di legge si componeva di tre articoli. Il primo di esso predisponeva il trattamento per gli impiegati dello Stato in generale, il secondo trattava dei dipendenti del Ministero della difesa, il terzo rispondeva a criteri puramente strumentali, disponeva cioè come debbano avvenire i rimborsi.

Il Senato ha sollevato una prima eccezione di forma in quanto l'articolo 1 non trat-

tava specificatamente dei dipendenti del Ministero della difesa.

L'articolo 2 è stato unito, quindi, al testo dell'articolo 1 pur mantenendo la stessa dizione.

L'articolo 3, identico nel testo, è diventato per coordinamento articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dalla V Commissione permanente del Senato. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Le spese di cura di cui all'articolo 68, comma 8°, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento ».

La V Commissione del Senato ha così modificato l'articolo 1 includendovi anche l'articolo 2:

« La norma di cui all'articolo 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 si intende soppresso essendo stato incorporato nell'articolo 1.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

L'articolo 3 rimane invariato e, per coordinamento, diventa articolo 2.

Esso è del seguente tenore:

ART. 2.

Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, per il completamento del Porto Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna (3920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, per il completamento del Porto Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame apporta una giusta integrazione all'articolo 2 della legge n. 528 del 1961 che reca norme per l'esecuzione di opere relative al completamento del Porto Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna.

A termini dell'articolo 2, primo comma, della detta legge, l'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale è affidata in concessione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici ad una società per azioni alla quale hanno diritto di partecipare, anche in maggioranza, gli enti locali interessati che ne facciano richiesta. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni relative ai modi, ai termini ed alle condizioni per la esecuzione delle opere.

Si avverte ora l'esigenza di disciplinare con apposita disposizione il trattamento fi-

scale cui devono essere sottoposte tali convenzioni.

Ad evitare il riprodursi della tassa di registrazione in misura intera nell'*iter* economico di realizzazione delle opere, è stato predisposto questo disegno di legge, col quale si sottopongono le convenzioni tra lo Stato e la società concessionaria ad imposta di registro in misura fissa.

Date le finalità del provvedimento, ritengo di poter invitare la Commissione a dare parere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le convenzioni tra lo Stato e la Società concessionaria di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono soggette alla tassa di registro in misura fissa ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Limoni ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (3671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni », di iniziativa dei deputati Limoni, Perdonà, Prearo, Baldelli, Casati, Cenastrari, Dal Falco, Buzzi, Breganze. Su questa proposta di legge riferirò, se non vi sono obiezioni, brevemente io stesso, sostituendomi al Relatore, onorevole Bima, in questo momento assente.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge stabilisce, con l'articolo unico, che gli atti deliberativi dei comuni in materia di aumenti di imposte diven-

tano esecutivi per effetto dell'autorizzazione, anche se concessa successivamente, dalla Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi nelle regioni a statuto speciale, e dispone espressamente che non si fa luogo a restituzione di somme già pagate in base a deliberazioni comunali per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione.

Credo che la Commissione convenga sull'utilità e sulla necessità della proposta di legge e pertanto prego gli onorevoli colleghi di voler dare il loro voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

«Le deliberazioni dei comuni concernenti l'applicazione degli aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione, con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale.

L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni si applica alle deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo.

La presente legge costituisce interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Non si fa luogo a restituzione di somme già pagate in base a deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo».

La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia (3483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole, Bologna e Sciolis « Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia ».

L'onorevole Schiratti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è noto che a seguito delle vicende dell'ultima guerra, la Jugoslavia è entrata in possesso di gran parte di quel territorio che noi chiamavamo e chiamiamo ancora Venezia Giulia e Dalmazia ed è noto che una gran parte della popolazione di quei territori, ancor prima che entrasse in vigore il trattato di pace del 1947 lasciò quelle terre e, lasciando quelle terre, lasciò tutti i suoi beni.

Il 18 dicembre 1954, tra l'Italia e la Jugoslavia, fu stipulato un accordo che venne reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1955, n. 210.

In base a tale accordo, la Jugoslavia rinunciò o decurtò di lire 45 miliardi il proprio credito verso l'Italia per riparazioni di guerra (credito fissato in 125 milioni di dollari pari a lire 78 miliardi) e tale rinuncia fece allo scopo di consentire allo Stato italiano di indennizzare gli italiani che abbandonarono quelle terre, dei danni subiti per aver dovuto abbandonare i loro beni.

In conseguenza di tale accordo, venne emanato, su esame di questa Commissione, la legge 8 novembre 1956, n. 1325 con la quale, sostanzialmente, si stabilirono i criteri di ripartizione della somma di lire 45 miliardi corrisposta dalla Jugoslavia a favore degli italiani titolari di beni abbandonati.

In quella legge vennero fissati i seguenti criteri di risarcimento:

per i beni di valore fino a 200 mila lire, valuta rapportata all'anno 1938, l'indennizzo fu stabilito con la applicazione di un coefficiente di rivalutazione di 35 volte sul valore di 200 mila lire;

per i beni di valore fino a lire 2 milioni, sempre valuta 1938, l'indennizzo fu stabilito con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione di 20 volte;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

ad un onere gravoso e non sopportabile cui saranno chiamati ufficiali giudiziari, i quali, per aver diritto a pensione, dovrebbero riscattare almeno quattro anni di servizio, perché dal 1951 al 1962 gli anni utili per il pensionamento sono undici, mentre il minimo degli anni di servizio per ottenere la pensione è fissato in quindici.

Ma per riscattare i quattro anni di servizio prestato come commessi giudiziari, gli interessati, dovrebbero pagare, *una tantum*, la somma di lire 318.500. Ora ci si può rendere benissimo conto come ci si trovi di fronte ad una pratica impossibilità, da parte di questi dipendenti, di riscattare gli anni di servizio e ciò a causa del troppo grave onere che viene loro richiesto e che è insopportabile anche in considerazione della pensione che avrebbero poi diritto a percepire.

È una questione alla quale, a suo tempo, non si è posto mente e la responsabilità è evidentemente anche nostra come legislatori. Sono convinto che tutti gli onorevoli colleghi saranno d'accordo nel valutare giustamente questa situazione.

Non è stato presentato emendamento al riguardo per non ritardare l'*iter* del disegno di legge in esame, ma credo che il Governo possa prendere impegno di disporre opportuni provvedimenti affinché la questione che riguarda alcune decine di anziani aiutanti ufficiali giudiziari, i quali sono già in aspettativa perché non più in condizioni di prestar servizio e stanno per maturare il periodo massimo di aspettativa, venga risolta ed essi non si trovino in condizioni di lasciar il servizio senza diritto a trattamento di quiescenza.

TERRAGNI. Debbo osservare che siamo in una situazione per la quale non una ciliegia tira l'altra ma dopo la prima ne vengono non due, tre, quattro, ma un numero indeterminato; debbo poi far notare che a me sembra opportuno distinguere sempre ogni problema e la sua orbita. È questo un problema che occorre studiare attenendosi alla sua reale portata.

In questo caso siamo di fronte ad un provvedimento a carattere assicurativo e deve essere considerato sotto quest'aspetto facendo salve quelle eccezioni e quegli interventi straordinari di ordine politico per i minimi di pensione in cui l'intervento è specifico e va al di là di quelle che sono le leggi economico-finanziarie che regolano i contributi di una pensione. Tranne questi provvedimenti altri che potrebbero essere presi non mi convincono e creda, onorevole Raucci, non parlo

con animosità ma col solo desiderio, invece, di vedere le cose chiare.

Ho sentito che si tratterebbe di integrare pochi casi di impiegati che non avrebbero maturato il diritto a pensione.

Ebbene, oso dire che minore è il numero dei casi e più contraria è la mia disposizione d'animo anzitutto perché i pochi casi si possono riflettere su altre situazioni creando disposizioni di favore.

RAUCCI. Se consente, il problema non si pone per l'avvenire ma bensì soltanto per risolvere una situazione di fatto: questi impiegati sono entrati nei ruoli nel 1951. Alcuni di essi sono entrati nei ruoli a 59 o a 60 anni di età; ora ne hanno 70 e non potendo lavorare non hanno neanche diritto a pensione. Con la legge in esame, imponiamo loro un onere gravissimo per il riscatto. È un problema, quindi che non si pone per l'avvenire.

TERRAGNI. Ritiro le mie osservazioni se mi si assicura che il presente provvedimento non potrà essere la ragione di altre richieste in altri settori.

RAUCCI. Assolutamente.

TERRAGNI. Il suo « assolutamente » lo metto in conto della sua buona fede, ma per prudenza dico che voterò secondo il pensiero del Governo se questo dichiara che non vi è pericolo di estensione ad altre situazioni. Però se venisse espresso il dubbio che questo provvedimento, fatto per una cerchia ristretta, potesse, domani, essere richiamato per ottenere altri favori in altri settori, allora, sinceramente, non potrei approvare l'ordine del giorno.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta tale ordine del giorno come raccomandazione però desidera far presente all'onorevole Raucci che ci si trova di fronte ad uno stanziamento preciso stabilito da una legge e non vedo come, attualmente, il Governo possa assumersi altri oneri. Questi ulteriori oneri dovranno, indubbiamente, essere oggetto di un'altra iniziativa legislativa. Non è possibile alcuna altra via. Di fronte a questa situazione, quindi, e pur dimostrando la piena buona volontà e pur comprendendo che il problema ha un fondo umano, il Governo si trova nella necessità di dichiarare che può accettare quest'ordine del giorno solo come raccomandazione.

RAUCCI. Prendiamo atto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

sui valori eccedenti le lire 2 milioni, sempre valuta 1938, il coefficiente risultante dopo pagati tutti gli indennizzi di cui ai precedenti due commi, l'Amministrazione dello Stato, per intanto, era autorizzata, a versare un acconto con il coefficiente di maggiorazione di 5 volte.

TERRAGNI. Per tutti i beni ?

SCHIRATTI, *Relatore*. Per i beni, ripeto, sopra le lire 2 milioni, sempre valuta 1938, era consentito un acconto corrispondente alla applicazione del coefficiente 5 volte.

Volendo essere breve dirò che le pratiche relative alle due prime categorie, fino a 200 mila lire e fino a 2 milioni di lire, sono state quasi totalmente liquidate per un importo di circa 37-38 miliardi. Ne avanzano, secondo la legge del 1956, circa 7-8 miliardi (dopo l'acconto) che secondo la legge dell'8 novembre 1956 vanno ad aumentare il coefficiente a favore dei titolari di entità patrimoniali oltre i due milioni di lire. La proposta di legge dei deputati Bartole, Bologna e Sciolis propone nel suo articolo unico: « Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, è aggiunta la seguente lettera: « c) 12 sul valore eccedente i 2 milioni di lire ». Cioè propone di applicare il coefficiente 12 ai patrimoni eccedenti i due milioni di lire. Non mi sento di accogliere la proposta di legge così come è formulata, perché vi sono ancora alcuni soggetti i quali non hanno liquidato le loro pratiche e quindi non si sa se il 12 per cento sia una misura equa. Potrebbe essere eccessivo, ma potrebbe essere meno del reale. Io proporrei di sostituire l'articolo unico con una nuova formulazione in due articoli di cui do ora lettura:

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, viene aggiunto:

« c) sui valori eccedenti i 2 milioni verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro del tesoro determinerà il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla lettera c) e, in attesa, fisserà con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli già liquidati.

Il secondo comma dell'articolo 1 della stessa legge è soppresso ».

ART. 2.

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325, debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Quando approvammo la legge 8 novembre 1956, n. 1325, non fissammo — forse per una dimenticanza — il termine per la presentazione delle domande talché ancora oggi c'è la possibilità di presentarle.

E allora opportuno che sia fissato un termine per la presentazione delle domande perché altrimenti non è possibile passare alla applicazione dell'articolo precedente. Ritengo, peraltro, opportuno proporre il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2 già da me enunciato: « Sono considerate valide le domande già presentate ». Questo perché non sorgano dubbi e, conseguentemente, possibilità di discussioni.

Ciò posto ritengo di poter esprimere con questo nuovo testo e sulla sua base, parere favorevole alla proposta di legge in quanto essa non è che una formulazione di criteri per l'attuazione di quanto stabilito nella precedente legge del 1956.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Una brevissima dichiarazione: il Governo non entra nel merito del provvedimento proposto, desidera però far osservare che sarebbe opportuno attendere la fine del corrente anno poiché si sarà, per quella data, già proceduto alla liquidazione di numerosissime altre pratiche già in trattazione e si avrà un quadro preciso dei fondi residui. Su quella base si potrà modificare il provvedimento in esame in modo da conoscere la misura dell'ulteriore indennizzo da concedere. L'approvazione dell'attuale provvedimento sembra, al Governo, allo stato attuale, intempestiva.

ANGELINO PAOLO. Desidero conoscere se l'onorevole Relatore, nel presentare i propri emendamenti, ha pensato che qui si introduce una delega, perché si concede una delega al Governo di stabilire il coefficiente per gli indennizzi superiori ai 2 milioni di lire.

Negli altri casi è stato stabilito il coefficiente fisso; per quest'ultimo caso si deve quindi stabilire un coefficiente.

Ciò dico in favore degli interessati in quanto si rischia di veder ritornare modificata la presente proposta di legge. Ritengo, pertanto,

sia più opportuno attendere, come ha detto l'onorevole rappresentante del Governo, qualche mese per sapere quale sia la consistenza dei residui fissi al fine di stabilire un coefficiente fisso e non introdurre una delega. Poiché gli interessati hanno bisogno di realizzare questi crediti, ritengo che la mia proposta potrebbe convenire loro.

SCHIRATTI, *Relatore*. Posso essere stato impreciso. La legge del 1956 stabilisce che tutto quello che avvanzerà dopo pagati i beni e i danni fino a lire 200 mila e fino a lire 2 milioni, andrà ad aumentare il coefficiente dei beni superiori ai 2 milioni. Il criterio di massima è quindi che, tutto quello che avanza, va a favore di costoro.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questo non vi è discussione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ci troviamo di fronte ad un bivio: aspettare che tutti coloro che sono compresi nelle norme di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge del 1956 siano liquidati, ma allora basta che vi sia un solo interessato che presenti ricorso perché si possa andare avanti degli anni.

ANGELINO PAOLO. Si dia a titolo di acconto.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ma anche gli acconti che sono contemplati nella proposta emendativa da me avanzata, non possono essere dati se non con un provvedimento legislativo.

E allora o aspettiamo per tutti quanti i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*), e possiamo andare avanti per degli anni, o se no dobbiamo autorizzare l'Amministrazione dello Stato a fissare quale è effettivamente il coefficiente definitivo quando essa ha la certezza dei miliardi che residuano.

C'è l'altra strada, quella proposta dal Governo: aspettiamo ancora qualche mese e dopo provvederemo.

Ho due osservazioni da fare su questa proposta governativa. Non credo che bastino alcuni mesi o qualche mese per definire le pratiche pendenti per le due categorie i cui coefficienti sono stati fissati a 35 e a 20. Tra qualche mese ci troveremo nella stessa situazione di oggi, cioè non avremmo l'esatta percezione di quanto può essere aumentato il coefficiente della categoria *c*).

La seconda osservazione è che, arrivati a questo punto, un provvedimento dobbiamo farlo: o che consenta un ulteriore acconto, come propongo, o che consenta l'aumento del coefficiente già fissato in cinque volte. Ma tra qualche mese non potremo essere in condi-

zione di fare questo, pertanto io propongo di autorizzare a dare degli acconti. Naturalmente gli acconti non possono essere dati senza un provvedimento di legge.

Infine c'è la questione della fissazione del termine per la presentazione delle domande per rendere certo l'operato dell'Amministrazione dello Stato.

TERRAGNI. In questa circostanza, come in altre, i responsabili del come vengono emanate delle leggi siamo noi. Potremmo trovarsi di fronte a persone che hanno approfittato di un provvedimento di legge per tentare delle richieste che non sono esatte, ma dobbiamo pur pensare che se c'è chi ha diritto a queste sovvenzioni, a questi rimborsi, dopo tanti anni di attesa deve essere indennizzato!

Ora io penso che, se la formula proposta dall'onorevole Relatore permette di sovvenire, sia pure in maniera temporanea e provvisoria ai diritti di questi profughi, di dare la prova con i fatti concreti che quello che essi chiamano forse giustamente, un ingiusto abbandono, non è nelle intenzioni di chi presiede all'amministrazione del tesoro dello Stato, sia anche nell'interesse di chi è al Governo, di potere con una formulazione come quella proposta, dare quel tanto che a questi profughi dia la speranza di una liquidazione razionale, in conformità al disposto di legge e dare la sensazione che chi presiede alla tutela di questo loro diritto fa di tutto per anticipare il giorno della finale liquidazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Mi consenta l'onorevole Terragni che io spenda una parola, questa volta, in difesa dell'Amministrazione dello Stato.

La verità è che l'Amministrazione poteva fare quel che ha fatto appena dal 1956 perché, soltanto nel 1956, lo Stato ha acquistato con quel tale accordo con la Jugoslavia, la disponibilità di quei 45 miliardi. In realtà, quindi, sono trascorsi solo 6 anni. Anche sei anni sono molti ma occorre considerare come difficili siano gli accertamenti.

Debbo dire che la gran parte delle pratiche ancora pendenti, non sono state liquidate non per inerzia dell'Amministrazione dello Stato, quanto per due ragioni. La prima è che è stata costituita una Commissione mista italo-jugoslava la quale viene interpellata anche agli effetti dell'accertamento della consistenza reale dei beni che sono al di là della frontiera e non sempre questa Commissione mista è stata sollecitata nel dare la risposta. Nel caso di un interessato che abbia denunciato di aver perso a Fiume 15 appartamenti, i nostri uffici tecnici non sono in con-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

dizioni di andare a Fiume per accertare sia il numero degli appartamenti sia il numero delle stanze, per cui gli accertamenti si debbono sempre fare attraverso la Commissione mista italo-jugoslava, ciò che comporta una notevole perdita di tempo.

TERRAGNI. Domando se non ci siano tecnici che possano fare rilevamenti a Fiume.

SCHIRATTI, *Relatore*. L'Ufficio tecnico erariale italiano non può — come ho detto — andare a compiere questi accertamenti in uno Stato estero ed è per questo che è stato affidato l'incarico di fare gli accertamenti necessari ad una Commissione mista italo-jugoslava, la sola che abbia la possibilità di farlo.

Seconda ragione del ritardo — e credo che le pratiche in ritardo siano non più di mille su 13.500 — sono le contestazioni circa le valutazioni del nostro Ufficio tecnico erariale, per cui sono sorte controversie con tutte le possibilità di gravame, e con tutte le possibilità di ricorso di cui alla legge del 1956.

Poniamo che nel caso esposto prima i 15 appartamenti avessero un valore di un milione di lire (valore 1938); se l'Ufficio tecnico erariale dicesse invece che il loro valore era di sole lire 600 mila ne sorgerebbe una controversia che si trascinerrebbe non si sa per quanto tempo ed il migliaio di pratiche tuttora pendenti lo sono, per il 99 per cento, proprio per una contestazione con l'amministrazione dello Stato sulla valutazione dei beni.

Debbo aggiungere, infine, un'altra cosa allo scopo di suggerire agli onorevoli membri della Commissione l'opportunità di approvare la formulazione da me proposta o, se si vuole, una formulazione diversa, di questa legge: che tutti questi grossi creditori che restano ancora da indennizzare con le somme residue, sono non più di un centinaio (80-82) e hanno già quasi tutti, e potrei darne l'elenco, iniziato il processo di reinvestimento degli indennizzi perché tale era la condizione fissata dalla legge del 1956, in Italia, e in parte, a Trieste. Gli interessati basandosi su di un coefficiente maggiore delle 5 volte previste dalla legge del 1956 e attendendosi che queste cinque volte diventassero 10, 11 o 12, hanno effettivamente reimpiegato, con anticipazioni bancarie, tali indennizzi in nuove industrie che, in gran parte, sono sorte a Trieste.

Ritengo quindi che danneggeremmo profondamente questo sforzo di buona volontà e questo processo di reimpiego, già compiuto,

qualora, essendovi la disponibilità, non accordassimo un ulteriore acconto agli interessati.

ASSENNATO. Mi pare che tutta la discussione dovrebbe svanire dopo l'osservazione fatta dal Governo e, pertanto, proporrei di cominciare intanto a fissare dei termini; verrà, in un secondo momento, il Rappresentante del Governo a dire che tutte le pratiche sono state svolte. Stabilito il termine tutto potrebbe essere stabilito con chiarezza perché non ci sarebbe poi che da ripartire proporzionalmente il fondo residuo così che il Governo potrà procedere al pagamento. Il Governo intanto non può pagare, in quanto non può sapere, ora, quale sia il fondo residuo.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È questo il punto.

ASSENNATO. Poniamo quindi, intanto, il Governo in condizione di sapere quale è il fondo residuo in modo che potrà provvedere al pagamento.

SCHIRATTI, *Relatore*. Questa sarebbe la strada maestra, senonché temo che si perderanno, in questa attesa altri anni.

ASSENNATO. Possiamo anche fissare il termine al 31 dicembre 1962.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il Governo è, oggi come oggi, in condizione di dare esecuzione a quella norma di cui alla legge del 1956 che dice di pagare gli indennizzi per i beni fino a lire 200 mila e fino a lire 2 milioni di valore. La somma residua andrà ripartita per gli indennizzi per i beni superiori al valore di 2 milioni di lire. In definitiva, oggi, il Governo è in condizione di poter fare un conto.

ASSENNATO. Approssimativamente.

SCHIRATTI, *Relatore*. Per quel migliaio di pratiche tuttora pendenti, il Governo può e deve accantonare non quella che è la valutazione fatta dall'Ufficio tecnico erariale, ma le richieste e quindi il massimo del valore cui le richieste fanno riferimento.

Da un conteggio fatto non si dovrebbe andare, secondo le richieste, a più di un ulteriore miliardo, riconoscendo come fondate le richieste degli interessati e non le valutazioni degli Uffici tecnici erariali.

È per questo che nell'articolo 2 ho introdotto un termine ultimativo di 90 giorni per la presentazione delle domande.

Non capisco perché lo Stato debba trattenerne questi 6 o 5 miliardi che avanzano.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi sembra doveroso dover precisare

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

alla Commissione alcuni punti. Innanzi tutto, molti degli onorevoli colleghi saranno a conoscenza di alcune visite da me effettuate in Sicilia, in Sardegna e in altre zone proprio per concludere questa definizione dei danni di guerra perché non possiamo seguitare a parlare di danni di guerra a venti anni quasi dalla fine del conflitto; sono state date disposizioni precise alle Intendenze di finanza affinché si proceda, senza indugi, alle liquidazioni dei danni, tanto più che i fondi per procedere a tali liquidazioni ci sono.

Comunque, per quanto riguarda la proposta di legge in discussione, dirò che abbiamo erogati già 35 miliardi e ne rimangono altri 10. Non è vero che il Governo voglia trattenere questi 10 miliardi; vuole soltanto provvedere, nel più breve tempo possibile, alla istruttoria delle domande e quindi intende distribuire i residui fondi secondo i criteri stabiliti.

Circa il problema del termine, il Governo non si oppone. La Commissione è sovrana e può assumersi questa responsabilità di porre un termine perentorio.

Per quanto riguarda la lungaggine nel disbrigo delle pratiche, essa è dovuta ai sistemi di accertamento. Ho visitato la Germania e la Francia per rendermi conto dei sistemi adottati in quelle nazioni e ho visto che l'interessato che ha perduto dei beni si presenta al funzionario e fa la sua dichiarazione; giura e sottoscrive la dichiarazione. Secondo la nostra legislazione dobbiamo rivolgerci agli uffici tecnici perché diano un valore ai beni perduti.

Si tratta, in realtà, di sistemi diversi. Quora la Commissione intenda adottare questo provvedimento, il Governo non si oppone, però potremmo andare incontro a degli inconvenienti.

BARTOLE. Qui si confondono i danni di guerra con gli indennizzi.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha il dovere di fare presente che oggi non ha elementi precisi per poter disporre per cui avanza proposta di attendere qualche mese: per fare un calcolo per la ripartizione delle disponibilità. Se la Commissione è in grado di precisare che noi abbiamo disponibili otto miliardi, approviamo pure la legge.

PRESIDENTE. Nella legge del 1956, non essendosi determinata una data per la presentazione delle domande, sorge oggi un problema dei termini. Diversamente dovremmo

aspettare che trascorrono i termini previsti dal Codice civile per poter contabilizzare i residui. Si può ritenere che gran parte delle domande siano state presentate e allora qui siamo in grado di fare, *grosso modo*, quei conti. La legge del 1956 disponeva che si dava luogo a liquidazioni pari a 35 volte per valori 1938 non eccedenti le 200 mila lire; e si dava luogo a liquidazioni con rivalutazione di venti volte per valori compresi tra 200 mila e 2 milioni di lire.

Quello che ha dimenticato l'onorevole Schiratti — o che a me è sfuggito e che voglio ricordare — è che l'inizio del suo articolo 1, che è stato rielaborato con l'amministrazione, è già nella legge; cioè sui valori eccedenti i due milioni verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per gli indennizzi di cui alle lettere a) e b). È chiaro che deve essere applicato un coefficiente che risulti in base ai residui.

Soltanto vorrei dire che per risolvere il problema il Ministero fisserà dei criteri provvisori e se rimarrà qualche cosa si provvederà a determinare il coefficiente di maggiorazione definitivo. Quindi la vera novità di questo provvedimento consiste nella sostituzione del coefficiente fisso con un coefficiente provvisorio. Siamo sempre nello stesso sistema.

Debbo dire che, al riguardo, l'Amministrazione fu interpellata e ha fatto presente l'opportunità di concordare con il Relatore un nuovo testo, ed il Relatore si è comportato di conseguenza. Ora, il Presidente della Commissione Finanze e tesoro — che è al corrente di quanto è intervenuto — ritiene di non poter consentire, per la stessa serietà dei nostri lavori, a un modo di trattare che si smentisce a distanza di pochi giorni.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale. La proposta di legge aveva questa formulazione:

ARTICOLO UNICO.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, è aggiunta la seguente lettera:

« c) 12 sul valore eccedente i 2 milioni di lire ».

Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge è abrogato.

Non essendovi al riguardo osservazioni, pongo in votazione il nuovo testo della proposta di legge secondo gli emendamenti presentati dal Relatore Schiratti, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, è aggiunta la seguente lettera:

« c) Sui valori eccedenti i 2 milioni verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro del tesoro determinerà il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fisserà con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli già liquidati ».

Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge è soppresso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325, debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

A tale articolo proporrei un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Sono considerate valide le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 nella formulazione proposta e con l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

(È approvato).

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, al termine dell'approvazione, deve fare questa osservazione: non si oppone a quanto è stato proposto purché l'onere conseguente non superi la cifra di 45 miliardi di lire.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Corrispondenza ai gestori delle ricevitorie del Lotto di un acconto d'aggio per la non effettuata estrazione del 10 giugno 1961 (3890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corrispondenza ai gestori delle ricevitorie del Lotto di un acconto d'aggio per la non effettuata estrazione del 10 giugno 1961 ».

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di riferire.

TURNATURI, *Relatore*. In conseguenza dello sciopero del personale finanziario, effettuato nel giugno 1961, le intendenze di finanza non furono in grado di effettuare la estrazione del Lotto prevista per il 10 giugno 1961. A causa del forzato rinvio dell'estrazione e della conseguente inattività delle ricevitorie, i gestori rimasero privati dell'aggio della settimana in cui mancò la predetta estrazione. Ora, in considerazione delle circostanze, del tutto indipendenti dalla volontà degli interessati, si ritiene doversi corrispondere ai gestori la retribuzione per la settimana lavorativa (12-17 giugno) per la quale non percepirono nessuna entrata.

Si è pertanto disposto il disegno di legge con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio dell'aggio ai gestori del lotto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«In dipendenza della non effettuata estrazione del lotto già prevista per il giorno 10 giugno 1961, è attribuita — a tutti gli effetti — alle ricevitorie del lotto, per l'esercizio finanziario 1960-61, la riscossione netta corrispondente a quella effettuata da ciascuna ricevitoria per le 51 estrazioni dell'esercizio stesso maggiorata di un cinquantunesimo.

Le Intendenze di finanza sedi di estrazione provvederanno a determinare ed a far corrispondere l'ammontare delle somme spettanti, a titolo di aggio e di rimborso spese di gestione, ad ogni gestore del lotto in servizio nel periodo dal 12 al 17 giugno 1961, in conformità di quanto disposto dal comma precedente.

La spesa relativa farà carico all'apposito capitolo previsto nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'aggio ai gestori del lotto».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Militerni ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3902).

PRESIDENTE. A seguito di una richiesta di proroga inviata dalla VII Commissione Difesa per poter esprimere il parere sulla proposta di legge dei Senatori Militerni ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » propongo, se non vi sono osservazioni, che la discussione del provvedimento sia rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2952-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3223-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Norme interpretative ed integrative dell'articolo 68 del testo unico approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3574-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Corresponsione ai gestori delle ricevitorie del Lotto di un acconto d'aggio per la non effettuata estrazione del 10 giugno 1961 » (3890):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna » (3920):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

LIMONI ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni » (3671):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

BARTOLE ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai ti-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

tolari di beni, diritti e interessi nei territori assegnati alla Jugoslavia » (3483):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Armaroli, Bensi, Bigi, Calasso, Castellucci, Del Vecchio Guelfi Ada, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Mitterdorfer,

Nicoletto, Patrini, Pezzino, Radi, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Valsecchi, Zugno, Raffaelli.

È in congedo:

Anzilotti.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI